



VH ITALIA

ASSICURAZIONI

CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA STRUTTURE AZIENDALI E DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI

Ed. Aggiornata al 01/2023

AGEVOLATA DA CONTRIBUZIONE PUBBLICA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2023

SET INFORMATIVO COMPOSTO DA:

- **DIP DANNI**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI**
- **CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DI GLOSSARIO**
- **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



ASSICURAZIONE SULLE STRUTTURE ED IMPIANTI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo agevolato



VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG

SEDE SECONDARIA ITALIA

Impresa con sede legale in un altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00047,
cod. D864R

PRODOTTO: CGA-2023-COLL. STRUTTURE AZIENDALI

Ed- 01/2023

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE E'?

La Polizza prevede l'erogazione di una somma in caso di danni alle strutture provocati da eventi atmosferici assicurati.



Che cosa è assicurato?

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Reti antigrandine/anti acqua e Impianti produttivi assicurati, dai seguenti eventi: grandine; venti forti; gelo; trombe d'aria; uragani; fulmine; eccesso di pioggia; eccesso di neve.

L'assicurato ha l'obbligo di assicurare le intere superfici per: impianto di produzioni arboree, frutteto, reti antigrandine e antipioggia, insistenti nel medesimo Comune.



Che cosa NON è assicurato?

Sono esclusi i danni causati da Avversità assicurate verificatesi prima della decorrenza della garanzia.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale nel territorio nazionale.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

Sono previste franchigie e limiti di indennizzo. **PRINCIPALI ESCLUSIONI:**

- difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi;
- alluvioni, inondazioni, terremoti, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti alle avversità garantite;
- cedimenti strutturali, rotture, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta delle Avversità garantite.

Subiti da:

- relativi frutti pendenti;
- reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse;
- reti antigrandine non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un'avversità garantita dalla presente assicurazione;
- impianti di irrigazione.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrive il contratto, l'assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato dal contraente alle date contrattualmente convenute.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del giorno successivo a quello della Notifica. La data di Notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di assicurazione. La garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 novembre di ciascun anno.



Come posso disdire la polizza?

Non è prevista la facoltà di recesso in quanto l'assicurazione è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.



ASSICURAZIONE SULLE STRUTTURE AZIENDALI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

**DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI DANNI
(DIP AGGIUNTIVO DANNI)**

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG
SEDE SECONDARIA ITALIA

Impresa con sede legale in un altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00047
cod. D864R



PRODOTTO: CGA-2023-COLL. STRUTTURE AZIENDALI

Ed. 01/2023 il presente Dip aggiuntivo è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP DANNI), per aiutare il potenziale Contraente/Assicurato a capire, più nel dettaglio, le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vereinigete Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia, Viale del Commercio 47, 37135 Verona (VR), è una società facente parte del Gruppo Vereinigte Hagelversicherung VVaG, il quale ha la propria sede legale in Wilhelmstrasse, 25, 35392 Giessen (Germania) ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza tedesca BaFin preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari.

Vereinigete Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento a far data dal 16.06.2004, ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Viale del Commercio 47, 37135 Verona
Vereinigete Hagelversicherung VVaG è iscritta all'Albo Imprese IVASS nella seguente sezione:
Elenco I dal 03.01.2008 al n. I.00047.

Sito internet della società: www.vereinigte-hagel.net/it/start/.

Email: info@vh-italia.it

PEC: vereinigtehagelversicherung@legalmail.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale della società

Sulla base dell'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Compagnia ammonta ad € 60.362.930,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad € 32.776.841,00

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è pari al 332,6 % (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'Impresa si invia a consultare il seguente sito al link: <https://www.vereinigte-hagel.net/de/service/geschaeftsbericht/>

Al Contratto si applica la Legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Non sono previste ulteriori garanzie aggiuntive rispetto a quelle descritte nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni).



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quelli previsti dal DIP danni sono esclusi i danni causati da:

- Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- Esplosione o emanazione di calore radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Dolo dell'assicurato o del contraente;
- Terremoti e/o da eruzioni vulcaniche

Sono, inoltre, esclusi i danni indiretti quali mancanza di locazione, godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Ad integrazione di quanto previsto nel DIP danni, l'assicurazione viene prestata con l'applicazione di:

-10% franchigia per partita assicurata con il minimo di 250 euro

-80% limite di indennizzo

-40% di scoperto se l'impianto non è realizzato a regola d'arte. Tale scoperto potrà essere maggiorato di un ulteriore 10% nel caso in cui l'impianto risultasse mal tenuto. Lo scoperto del 40% sarà aumentato di un ulteriore 10% anche nel caso di utilizzo di pali in legno usati e/o di essenza di castagno. Nel caso risultasse palesemente che il manufatto sia stato messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	<p>In caso di sinistro l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none">• darne avviso alla Società che ha emesso il Certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezamenti e strutture colpite da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno;• conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;• non manomettere/alterare la struttura danneggiata;• mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle strutture assicurate, nonché ogni documentazione atta a dimostrare il valore delle strutture danneggiate;
PRESCRIZIONI	<p>Il diritto all'indennizzo si prescrive entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.</p>
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	<p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
OBBLIGHI DELL'IMPRESA	<p>L'Impresa è tenuta a pagare l'indennizzo, previo incasso del premio, nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente/assicurato.</p>



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli Imprenditori Agricoli.



Quali sono i costi da sostenere?

Non sono previsti costi diretti di intermediazione a carico dell'assicurato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali Reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Vereinigte Hagelversicherung VVaG sede secondaria Italia, 37135 Verona (VR), Viale del Commercio 47. Email: reclami@vh-italia.it FAX: 0458062108
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre i 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), FAX: 0642133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

MEDIAZIONE	Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98) OBBLIGATORIO PER PROPORRE L'AZIONE GIUDIZIARIA.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. FACOLTATIVA
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	L'assicurato in caso di controversia in merito alla determinazione dell'indennizzo effettuato dalla società potrà richiedere l'espletamento della perizia d'appello secondo le modalità e con gli effetti convenuti

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA STRUTTURE AZIENDALI E DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI

Sommario

GLOSSARIO	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	4
(norme che regolano l'assicurazione in generale)	4
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA	4
Art. 2 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO - PRODOTTO E VALORE GARANTITO	4
Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA.....	5
Art. 4 – RETTIFICHE	5
Art. 5 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE	5
Art. 6 – COMUNICAZIONI FRA LE PARTI - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	5
Art. 7 – OGGETTO – DECADENZA DELLA GARANZIA.....	5
Art. 8 – ESCLUSIONI	5
Art. 9 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.....	6
Art. 10 – MODALITA' PER LA RILEVAZIONE DEL DANNO.....	6
Art. 11 – MANDATO DEL PERITO	6
Art. 12 – NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO	6
Art. 13 – PERIZIA D'APPELLO	7
Art. 14 – NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D'APPELLO	7
Art. 15 – MODALITA' DELLA PERIZIA D'APPELLO	7
Art. 16 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.....	8
Art. 17 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	8
Art. 18 –ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	8
CONDIZIONI SPECIALI	8
RETI ANTIGRANDINE – ANTIPIOGGIA	8
Art.19 - Valore dei beni assicurati prodotto Reti Antigrandine/Antipioggia	8
Art 20- Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.....	8
Art. 21– Sinistro totale	8
Art. 22– Sinistro parziale	9
Art. 23- Franchigia – Scoperto – Limite di indennizzo	9
CONDIZIONI SPECIALI	10
PRODUZIONI ARBOREE ED ARBUSTIVE “FRUTTETI - VIGNETI” -PIANTE E STRUTTURE DI SUPPORTO	10
Art. 24 - Valore dei beni assicurati	10
Art.25- Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.....	10
Art. 26- Franchigia – Scoperto – Limite di indennizzo	10
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	11
1. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo	11
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	13
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016.....	13



GLOSSARIO

Nel testo che segue si intendono per:

APPEZZAMENTO:	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune.
ASSICURATO:	Il soggetto – imprenditore agricolo – il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.
ASSICURAZIONE:	Il contratto di assicurazione
ATTECCHIMENTO:	Il risultato positivo di messa a dimora di piantine a radice nuda o con zolle di terreno
AZIENDA AGRICOLA:	Unità tecnico-economica costituita da poderi o Appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
BENE ASSICURATO	Oggetto di tutela coperto dal rischio, manufatti/strutture di sostegno e di difesa attiva
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE:	L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene: <ul style="list-style-type: none"> ● la dichiarazione delle Strutture che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti debitamente sottoscritte; ● l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; ● l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Franchigia, la presenza di polizze integrative; ● l'identificazione degli Impianti con tutti gli elementi necessari alla copertura (età, qualità, elementi strutturali ecc.); ● tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo PGRA 2022.
CONTRAENTE:	Il Consorzio di Difesa riconosciuto a termini di legge, stipulante l'Assicurazione.
CONVALIDA:	Conferma, apposta sul Certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva
FRANCHIGIA:	Le centesime parti del valore in garanzia, iniziale oppure ridotto o residuo, escluse dall'Indennizzo.
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate dal sinistro assicurato
INTERMEDIARIO:	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.



IMPIANTO PRODUTTIVO:	Il frutteto o il vigneto specializzato (sesti di impianto definiti), relativo ad un appezzamento, costituito da piante arboree, atte alla produzione di frutta/uva da vino, regolarmente coltivato e in piena produzione. Fanno parte del frutteto/vigneto, tutti gli impianti ad esso connessi: di sostegno (palificazioni, ancoraggi, tiranti/fili), di irrigazione (tubazioni, irrigatori – per aspersione, micropropagazione, sub irrigazione interrata e loro sostegni). Sono esclusi gli impianti di protezione come le reti antigrandine (e loro sistemi di sostegno e ancoraggio), teli in plastica destinati alla forzatura delle fasi di maturazione dei Prodotti.
LIMITE DI INDENNIZZO:	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
MANIFESTAZIONE: D'INTERESSE:	La Manifestazione di interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal C.A.A. in assenza di P.A.I.
NOTIFICA:	La comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica
PARTITA:	La struttura assicurata o l'impianto produttivo presente in ciascun Appezzamento
PGRA:	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2022 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
POLIZZA COLLETTIVA:	<u>Il documento che prova l'Assicurazione nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi Certificati di assicurazione</u>
PREMIO:	<u>La somma dovuta dal Contraente alla Società</u>
RETE ANTIGRANDINE/ANTIACQUA:	Rete antigrandine/antiacqua: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da: <ul style="list-style-type: none">● Sistema di palificazione;● Rete in fibra polietilenica;● Tiranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto; il tutto realizzato a regola d'arte.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	<u>L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.</u>
SCOPERTO	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

DEFINIZIONI DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ASSICURABILI

DATI AGROMETEOROLOGICI - In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle Avversità in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti Pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq., su cui insiste l'Appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza fino al 10% rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle condizioni pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Sono compresi nella garanzia assicurativa le Avversità come di seguito descritte e previste nelle varie tipologie di polizza. La scelta fatta dall'Assicurato deve risultare dal Certificato di assicurazione che ne costituisce l'unico mezzo di prova.

Gli effetti delle Avversità in garanzia:

- devono essere riscontrati sulla medesima varietà e su una pluralità di imprese agricole in zone aventi



caratteristiche orografiche analoghe entro un raggio di 3 Km;

- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o grave compromissione del prodotto.

- **ECCESSO DI NEVE** Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.
- **ECCESSO PIOGGIA** Eccesso di precipitazioni prolungate intendendo per tali:
 - le piogge che eccedono del 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di 3 giorni;
 - le precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore.
- **FULMINE** Violenta scarica elettrica tra nube e terra o tra nube e nube accompagnata da radiazioni visibili, sonore ed elettromagnetiche.
- **GRANDINE** Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili.
- **GELO** Abbassamento termico inferiore a -10 °C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
- **VENTO FORTE** Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.
- **TROMBA D'ARIA, URAGANO.** Si intendono i fenomeni ventosi violenti e vorticosi che raggiungano oltre il 7° grado della scala Beaufort, pari a 50-61 km/h (13,9-17,1 m/s).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(norme che regolano l'assicurazione in generale)

Premessa:

le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura Annuale (PGRA) vigente.

In caso di divergenza tra le presenti Condizioni di Assicurazione e quelle della Polizza Collettiva annualmente concordate con l'Organismo Associativo Contraente, avranno a tutti gli effetti efficacia quelle concordate con l'Organismo Associativo.

L'Assicurato, con la firma del Certificato di Assicurazione, dichiara di aver ricevuto ed accettato le Condizioni di Assicurazione che disciplinano La Polizza Collettiva a cui ha aderito.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 Cod. Civ.

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO - PRODOTTO E VALORE GARANTITO

La copertura assicurativa è riferita all'anno solare e deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali all'interno di un territorio comunale

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera superficie per:

- *Impianto di produzione arborea –;*
- *Reti antigrandine/antipioggia*
- *Impianti antibrina;*



insistenti nel medesimo Comune e devono preferibilmente essere assicurati/e con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia Delegataria.

La Compagnia, se è stato pagato il premio, indennizza il danno conseguente al verificarsi delle avversità atmosferiche (*Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Fulmine, Grandine, Gelo, Vento Forte, Tromba d'aria e uragano*) purchè detti eventi risultino assicurati nel Certificato di Assicurazione.

Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

Il Premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del giorno successivo a quello della Notifica. La data di Notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente. La garanzia cessa, decade, alle ore 12.00 del 30 novembre di ciascun anno.

Art. 4 – RETTIFICHE

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purchè notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni

Art. 6 – COMUNICAZIONI FRA LE PARTI - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 7 – OGGETTO – DECADENZA DELLA GARANZIA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Reti antigrandine/antiacqua, e Impianti produttivi assicurati, dalle seguenti Avversità Atmosferiche: *Grandine, Vento forte, Gelo, Trombe d'aria, Uragani, Fulmine, Eccesso di pioggia e Eccesso di neve.*

Art. 8 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da Avversità assicurate verificatesi prima della decorrenza della garanzia e quelli causati da:

- difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi;
- alluvioni, inondazioni, terremoti, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti alle avversità garantite;
- cedimenti strutturali, rotture, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta delle Avversità garantite;
- atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- esplosione o emanazione di calore radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- terremoti e/o da eruzioni vulcaniche.

Subiti da:

- relativi frutti pendenti;
- reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse;
- reti antigrandine non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un'avversità garantita dalla presente assicurazione;
- impianti di irrigazione.

Sono inoltre esclusi i danni indiretti quali mancanza di locazione, godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

**Art. 9 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a. darne avviso alla Società che ha emesso il Certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezzamenti e impianti produttivi/reti antigrandine e antipioggia colpiti da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno;
- b. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- c. non manomettere/alterare gli impianti produttivi/reti antigrandine e danneggiati;
- d. mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa agli impianti produttivi, reti antigrandine e antipioggia assicurati, nonché ogni documentazione atta a dimostrare il valore delle strutture danneggiate: L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), c) e d) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Art. 10 – MODALITA' PER LA RILEVAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno è stabilita nei giorni successivi all'evento per i danni agli impianti o strutture, direttamente dalla società o dal perito da essa incaricato con l'assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzato all'esercizio della relativa professione ai sensi delle norme vigenti.

Art. 11 – MANDATO DEL PERITO

Il perito deve:

- accertare la data in cui l'Avversità Atmosferica assicurata si è verificata;
- accertare l'effettivo verificarsi dell'avversità in garanzia, anche per quanto riguarda i dati meteorologici come sopra previsti; verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali;
- accertare al momento del/i Sinistro/i il Valore del bene assicurato;
- accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla Forma contrattuale prescelta e quantificarne il danno stesso ai fini di escluderlo dall'Indennizzo;
- accertare nel caso di Avversità Atmosferica assicurata, le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione, se nelle vicinanze siano presenti danni simili e l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle Avversità Atmosferiche in garanzia;
- accertare la regolare realizzazione della struttura nel caso di danni alla stessa, integrando la documentazione peritale con foto dell'impianto stesso ed in particolare del punto critico dell'impianto che ne ha determinato il danno;
- procedere alla quantificazione del danno.

Art. 12 – NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive al fine di verificare lo stato dei beni assicurati e la congruità del valore del bene stesso.

Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo.

La quantificazione complessiva del danno sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva; per escludere eventuali danni, verificatesi a quel momento sul Prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad Avversità non comprese in garanzia.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di campagna/relazione di perizia, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato ed allo stesso consegnato; nel Bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo.



La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione dell'Assicurato, copia del Bollettino di campagna/relazione di perizia, sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello – *art. 13 – Perizia d'appello* – viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. Qualora l'Assicurato non si avvalsesse del disposto *dell'art. 13* che segue, la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione dell'Indennizzo.

In caso di perizia preventiva, come indicato al primo comma del presente articolo, al fine di verificare lo stato del bene, il perito redigerà apposito Bollettino di Campagna o relazione di perizia che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione il perito potrà rimandare tutto alla perizia definitiva

Art. 13 – PERIZIA D'APPELLO

L'Assicurato che non accetta il risultato della perizia, come indicato nel precedente art. 12 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* - può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante PEC entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di campagna/relazione di perizia, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società -, tale perito deve essere scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 10 – Modalità per la rilevazione del danno.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Quest'ultimo dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Se sul nominativo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere individuato a sorte (le cui modalità vanno verbalizzate), tra quelli previsti, per competenza di Prodotto, nelle Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle Partite appellate e non avere incarichi liquidativi da parte di altre compagnie nella provincia di ubicazione delle Partite appellate.

Art. 14 – NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D'APPELLO

L'Assicurato deve lasciare il bene oggetto di sinistro e per il quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista *dall'art. 9. – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.*

Art. 15 – MODALITA' DELLA PERIZIA D'APPELLO

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il Bollettino di campagna/relazione di perizia in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto *all'art. 3 – Rettifiche*. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

**Art. 16 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato od al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva.

Art. 17 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

Art. 18 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Non è consentita la stipula di più polizze o di più Certificati di assicurazione in adesione a Polizze Collettive per ogni P.A.I., ferma restando la regola che, ai fini del riconoscimento dell'Indennizzo in caso di Sinistro, la Soglia deve essere calcolata per l'intero Prodotto / comune. Resta ferma invece la possibilità per la Società che ha assunto il rischio di ripartirlo utilizzando lo strumento della coassicurazione.

CONDIZIONI SPECIALI RETI ANTIGRANDINE – ANTIPIOGGIA**Art.19 - Valore dei beni assicurati prodotto Reti Antigrandine/Antipioggia**

Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:

Prodotto Reti antigrandine/antipioggia:

1. nuove o con meno di tre anni di età, in base ad un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro antigrandine, 14.400 euro antipioggia, ad ettaro di superficie coperta;
2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 10.000,00 euro antigrandine, 12.000 euro antipioggia, ad ettaro di superficie coperta;
3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore pari a 8.000,00 euro antigrandine, 9.600 euro antipioggia, ad ettaro di superficie coperta;

Fra le parti rimane convenuto di considerare che il valore della Rete rappresenta un terzo dei valori totali sopra esposti, mentre i rimanenti due terzi sono attribuiti al valore delle strutture di sostegno.

Art 20- Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il perito deve:

- a. accertare la data la cui avversità si è verificata;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli Appezamenti, alla superficie coperta dalle Reti antigrandine/antipioggia ed alla eventuale quantità dei prodotti assicurati;
- c. verificare le condizioni dell'Impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta realizzazione e ancoraggio della struttura;
- d. effettuare alcune foto del punto critico dell'Impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
- e. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno come previsto agli artt. 21 e 22 che seguono.

Art. 21– Sinistro totale

In caso di Sinistro Totale:

- se la Rete antigrandine-antipioggia è nuova o con meno di tre anni di età, in base al relativo valore come stabilito all'art.19 punto1) per le reti
 - se la Rete antigrandine/antipioggia ha più di tre anni di età, in base al relativo valore convenzionale dell'impianto calcolato con i criteri di cui all'art. 19 successivi ad 1) per le reti;
- e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui.

Per le Reti antigrandine/antipioggia realizzati in fibra polietilenica è previsto, convenzionalmente, un valore massimo della rete per ettaro, escluse le strutture di sostegno, come segue:



VALORE	RETE DI COLORE BIANCO	RETE DI COLORE NERO
Euro 2.000,00	Di età superiore a 6 anni	Di età superiore a 10 anni
Euro 1.500,00	Di età superiore a 7 anni	Di età superiore a 11 anni
Euro 1.000,00	Di età superiore a 8 anni	Di età superiore a 12 anni
Euro 500,00	Di età superiore a 9 anni	Di età superiore a 13 anni
Euro "zero"	Di età superiore a 10 anni	Di età superiore a 14 anni

Art. 22– Sinistro parziale

In caso di Sinistro Parziale il danno verrà calcolato tenendo conto del costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le imposte eventualmente non recuperabili.

In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più in produzione o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dai periti da esse nominati. L'importo, quantificato come sopra, rapportato al valore delle Reti assicurate, con i limiti e sottolimiti di cui al comma precedente, determina il danno percentuale di ogni singola, sarà indennizzato al netto della Franchigia, degli eventuali Scoperti ed entro i limiti convenzionali di valore stabiliti dall'art 23 che segue

Art. 23- Franchigia – Scoperto – Limite di indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10% con il minimo di 250 euro.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 80% del valore assicurato per singola Partita.

Verrà inoltre applicato uno scoperto del 40% nel caso l'impianto non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:

- palo di testa e laterali diametro minimo 9x9;
- inclinazione del palo di testa di almeno 80 cm e dei pali laterali di almeno 60 cm, rispetto alla verticale;
- profondità dei pali minima 70 cm con sottopalo o equivalente a filo terreno;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 90 ed una distanza dal palo minima di cm. 180 testata e 100 cm. laterali;
- ancoraggi laterali esterni di pali in cemento con profondità non inferiore a 80 cm posti a non meno di cm. 60 dalla proiezione sul terreno del palo medesimo.

Saranno tollerate le misure/parametri sopraccitate fino ad un 20% di quanto indicato.

Lo scoperto del 40% sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- Legatura cordini superiore ed intermedio in maniera indipendente;
- Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- Tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;
- Ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente ed il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura;
- Corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Lo scoperto del 40% sarà aumentato di un ulteriore 10% anche nel caso utilizzo di pali in legno usati e/o di essenza di castagno.

Nel caso risultasse palesemente che il manufatto sia stato messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.



**CONDIZIONI SPECIALI
PRODUZIONI ARBOREE ED ARBUSTIVE “FRUTTETI - VIGNETI”
-PIANTE E STRUTTURE DI SUPPORTO**

Art. 24 - Valore dei beni assicurati

Il valore assicurato massimo è stabilito convenzionalmente in riferimento al Prezzo /ettaro previsto da specifico D.M. e precisamente:

- Vigneti fino a 3.000 ceppi/ha € 18.000
- Vigneti oltre 3.000 ceppi/ha € 21.000
- Frutteti (melo e pero) fino a 10.000 piante/ha € 25.000
- Frutteti (melo e pero) oltre 10.000 piante/ha € 45.000
- Frutteti (altre produzioni) € 15.000

Nel caso di modifiche o di emissione di successivi D.M. in contrasto con i valori suddetti, dovranno trovare applicazione quelli aggiornati da normativa vigente.

Il valore assicurato massimo sopraindicato è applicabile esclusivamente a impianti di produzioni arboree con età pari o inferiore a cinque anni.

Per impianti di età superiore a cinque anni il valore convenzionale si intende ridotto moltiplicando il prodotto, ottenuto come sopra indicato, per i seguenti coefficienti:

Anni	0-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Coeff.di vetustà	1,00	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25

Art.25- Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il perito deve:

- accertare la data in cui l'Avversità si è verificata;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie coperta dagli enti in garanzia ed al valore attribuito agli stessi;
- verificare le condizioni dell'Impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta messa a dimora e ancoraggio della struttura di sostegno.
- effettuare alcune foto del punto critico dell'Impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
- procedere alla stima ed alla quantificazione del danno per singola Partita in base al valore assicurato come segue: "le centesime parti di piante in garanzia distrutte e/o danneggiate devono essere applicate al valore assicurato per impianti di età inferiore ai 10 anni. Dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni ante rischio o non garantiti e quelle della Franchigia e dello Scoperto. In caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato."

Art. 26- Franchigia – Scoperto – Limite di indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione separata e non assorbibile delle seguenti franchigie per partita:

- 10% del valore assicurato, con il minimo di 250 € di danno, per i danni conseguenti a Grandine, Vento forte, Tromba d'aria, Uragano, Fulmine;
- 30% del valore assicurato, con il minimo di 1.000 € di danno, per i danni conseguenti a Gelo, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi assicurati, per ogni partita, importo superiore al:

- 80% del valore assicurato, per danni conseguenti a Grandine, Vento forte, Tromba d'aria, Uragano, Fulmine;
- 70% del valore assicurato, per danni conseguenti a Gelo, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve.

Verrà applicato uno scoperto del 40% nel caso l'impianto di sostegno non sia realizzato a regola d'arte



intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:

- profondità dei pali minima 70 cm;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 70 ed una distanza dal palo minima di cm. 130); Saranno tollerate le misure/parametri sopraccitate fino ad un 40% di quanto indicato. Tale scoperto del 40%, sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- Pali non pendenti ad esclusione dei pali inclinati di testata con tirante;
- Profondità dei pali minima 70 cm;
- Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- Tiranti o pali di punta posizionati parallelamente alla linea di interfila;
- Corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Lo scoperto del 40% sarà aumentato di un ulteriore 10% anche nel caso utilizzo di pali in legno usati e/o di essenza di castagno.

Nel caso risultasse palesemente che il manufatto di sostegno e le piante siano state messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione e di impianto frutticolo non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

1. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA:

Con riferimento all'art. 1913 del Codice Civile "Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro" si precisa che, in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto nei termini e nei modi indicati, per ciascuna sezione, nelle Condizioni di Assicurazione.

Il diritto dell'Assicurato all'Indennizzo si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale deriva il diritto all'Indennizzo medesimo ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile "Prescrizione in materia di assicurazione".

Una volta ricevuta la documentazione e valutato il danno la compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo nei termini e alle condizioni convenute con il contraente.

AVVERTENZA:

Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda ai capitoli 12 (danni verificatisi prima della decorrenza della garanzia (danno Ante-rischio); Art. 14 (denuncia di danno); art. 15 (Obblighi dell'assicurato in caso di danno); art. 16 (modalità per la determinazione del danno) ed art. 25 (pagamento dell'indennizzo).

2. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri possono essere presentati alla Compagnia, all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

- ALLA COMPAGNIA

vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

Vereinigtes Hagelversicherung VVaG



Sede secondaria Italia
Viale del Commercio 47 scala B2
37135 Verona (VR)
Ufficio Reclami
C.A. Dott.ssa Anna Signorini
A mezzo Fax: 045/8062108
Oppure
A mezzo mail: reclami@vh-italia.it

Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario indicare:

- N. di polizza;
- nome, cognome e domicilio del reclamante; con eventuale recapito telefonico;
- chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Viene di seguito riportato il link al Fac simile del “Modulo reclamo Impresa” come suggerito dall’IVASS:

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F12643/Allegato1_Guida%20ai%20reclami.pdf

La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di **45 giorni** dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante.

- **All’IVASS**

vanno indirizzati i reclami:

aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo, da parte della Compagnia, degli Intermediari da essa incaricati e dei Periti Assicurativi da essa incaricati; oltre ai casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

I.V.A.S.S.

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,

Via del Quirinale 21, 00187 Roma Fax numero: 06/42.133.745/353

corredando l’esposto della documentazione relativa all’eventuale reclamo trattato dalla Società.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’IVASS, che l’Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Si evidenzia che in relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi ove esistenti.

Viene di seguito indicato il link al Fac simile del “Modulo reclamo Ivass” come suggerito dall’IVASS medesimo:

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf

D. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, o qualora dovessero insorgere eventuali controversie sull’ammontare del danno, il contraente o gli aventi diritto hanno la facoltà di richiedere la nomina di periti



secondo le modalità di cui agli artt. 17 mandato del perito, 18 norme per l'esecuzione della perizia, 22 perizia d'appello, 23 norme particolari per la perizia d'appello e 24 modalità della perizia d'appello. Resta, in ogni caso, salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, ma prima gli aventi diritto devono comunque avviare, con l'assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di mediazione (disciplinato dal D.lgs 04/03/2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un organismo di mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo.

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Il **foro competente**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione deve intendersi quello di **Verona**.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come GDPR (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali) La/Vi informiamo di quanto segue:

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è la società Vereinigte Hagelversicherung VVaG con sede in Wilhelmstrasse 25 D-35392 Giessen, Tel: +49 64179680, Fax: +49 64179680, e-mail: direktion@vereinigte-hagel.de

Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO)

Se dovessi avere domande in merito al trattamento dei Suoi dati La invitiamo a rivolgersi all'RDP della Vereinigte Hagelversicherung:

per posta:

VereinigteHagel
Wilhelmstrasse 25
D-35392 Giessen

Per mail:

datenschutzbeauftragter@vereinigte-hagel.de

BASE LEGISLATIVA E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il Cliente che assicura la produzione delle sue colture deve comunicare i Suoi dati personali alla Compagnia Vereinigte Hagelversicherung. Tali dati costituiscono oggetto di trattamento.

I dati personali da Lei forniti verranno trattati nei sistemi IT di VH ITALIA e di GIESSEN, esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) Per l'espletamento, da parte della Compagnia Assicurativa, delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, gestione e liquidazione di eventuali sinistri attinenti, esclusivamente, all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui la società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;
- b) Se acconsentite per finalità di legittimo interesse di marketing del titolare: effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (di cui all'art. 130 I e II comma del codice Privacy tramite attività svolte con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono – anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti quali ad esempio: posta elettronica, fax messaggi, tipo sms o mms o altro, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network.
- c) Se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di



contatto (vedi sopra). La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo social, in questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare.

d) Se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (vedi sopra) di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (come editoria, servizi finanziari bancari e assicurativi ecc) per finalità di marketing.

e) Se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (vedi sopra) ai fini, ad esempio: di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali.

f) Adempimento degli obblighi previsti dalla Legge, Regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite dalla Legge o da organi di vigilanza e controllo.

Resta, inoltre, ferma la possibilità per il Suo Agente di Assicurazione di trattare i Suoi dati anche per ulteriori e distinte finalità di marketing, nonché di eventuale profilazione, in relazione a prodotti e servizi dell'agente e/o di terzi, finalità per le quali riceverà dal suo agente, quale titolare del trattamento, una separata informativa e prestazione di consenso (a cui si rinvia per ogni dettaglio)

Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili.

Per dato personale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del GDPR, deve intendersi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale e società.

Per quanto concerne la base legislativa viene delineata dall'art. 6 del GDPR.

Art. 6 GDPR N. 1B)

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (ad esempio redazione della polizza assicurativa, calcolo del premio, quantificazione del danno, dati bancari per eventuali pagamenti indennitari ecc.).

Art. 6 GDPR N. 1 C)

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Tali obblighi legali possono risultare da Regolamenti Europei e Leggi dello Stato (es: obblighi civili, obblighi di conservazione secondo disposizioni commerciali e tributarie ecc.)

Art. 6 GDPR N. 1 F)

Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali.

Esempi:

- Per far valere diritti;
- Conduzione di un processo e difesa in una vertenza;
- Per garantire il funzionamento e la sicurezza dell'IT;
- Verifica e ottimizzazione di processi ed elaborazioni dati elettronici;
- Per raccogliere ed elaborare dati interni alla Compagnia e per la revisione interna;
- Per redigere statistiche e analisi;
- Per calcolare premi.



MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 GDPR per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del Cliente.

Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati.

L'art. 4.2 GDPR definisce trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Normalmente i dati ci vengono forniti direttamente dall'interessato. Questo succede in primo luogo attraverso l'espletamento dell'attività assicurativa (tramite intermediari, agenti, broker ecc.)

I dati così raccolti vengono elaborati nel rispetto della normativa vigente.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I dati personali possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti:

- ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; Intermediari iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi tenuto dall'Ivass ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali e periti (per procedere alla rilevazione del danno), società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o postali; Organismi associativi (ANIA) e Consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Politiche Agricole, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, ISMEA (Istituto di servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Consorzio Italiano di Coriassicurazione ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, comunicazione all'Anagrafe Tributaria, Consorzi di Difesa, società di Revisione Legale, Magistratura, Forze dell'Ordine etc.). I dati potranno, altresì, essere comunicati a fornitori di sistemi di incasso e pagamento ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ed in particolare del pagamento dei premi e dei sinistri legati alla stipulazione della polizza ed al pagamento degli indennizzi. I dati potranno, infine, essere comunicati ad eResult con sede in Piazzale Luigi Ravan 46 – Cesena (FC) e BestservGmbH in D-35037 Marburg, Software Center 5B, UST-ID DE814395203., Consulting 24, 37135 (VR), Via Del Perlar 2, IBIC s.r.l., Via Alessandro Zenatello 3, 37042 Verona (VR), Macro group S.p.a. con sede legale in 40138 Bologna (BO), Via E. Mattei 102;, ELO DIGITAL OFFICE con sede legale in 20122 Milano, Via Borgogna 2, TEAM SYSTEM sede legale e amministrativa Via Sandro Pertini 88, 61122 Pesaro (PU), ALIAS LAB sede legale Via Emilio Cornalia 11, 20124 Milano (MI), ABACO s.p.a. con sede in Piazza Vilfredo Pareto 9 (MN).

- I dati possono, inoltre, essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge), nonché a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di Legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai clienti;

- i dati possono infine essere comunicati ad altre società appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza quali autonomi titolari del trattamento, ai fini dell'esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all'esecuzione dei contratti



in essere con l'interessato.

- Possono ricevere i dati, necessari per la conclusione di un contratto, gli intermediari (come Agenti, Broker o chi munito di autorizzazione);
- Le istituzioni per l'organizzazione e la realizzazione di programmi di sovvenzioni.

DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari.

Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in forma irreversibile.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e, ove si rendesse necessario, verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della protezione dei dati della Vereinigte Hagelversicherung VVaG.

L'art. 15 del GDPR delinea i seguenti diritti:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3 comma 1 GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;
- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Ha, altresì, i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Le ricordiamo che, relativamente al trattamento effettuato dal Suo Agente, in qualità di Titolare autonomo,



potrà esercitare i suddetti diritti riconosciuti dalla normativa privacy nei confronti dell'Agente medesimo, con le modalità indicate nel distinto e separato modulo di informativa e consenso dallo stesso fornitoLe.



VH ITALIA ASSICURAZIONI

**Vereinigte Hagelversicherung VVaG - Sede Secondaria Italia
VH ITALIA**

Codice fiscale e Registro delle imprese: 03461030235
I-37135 Verona - Viale del Commercio, 47
Telefono: +39 045 8062100 - Telefax: +39 045 8062108
www.vh-italia.it - e-mail: info@vh-italia.it
PEC: vereinigtehagelversicherung@legalmail.it

Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Part. IVA: DE 158765644 · Registro delle imprese: 2380
Sede legale e direzione generale:
D-35392 Giessen · Wilhelmstrasse 25
Telefono: +49 641 7968-0 · Telefax: +49 641 7968-222